



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

consiglio regionale

Conferenza delle Assemblee Legislative delle Regioni d'Europa
**“Legiferare meglio e
valutazione delle politiche pubbliche”**



**Relazione sull'attività del Gruppo di lavoro
2022**

GRUPPO DI LAVORO

“LEGIFERARE MEGLIO E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE”

Indagine sull’applicazione di strumenti di “Better regulation” nei contesti regionali

Introduzione e contesto

A cura di Piero Mauro Zanin, Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e coordinatore del gruppo di lavoro CALRE “Legiferare meglio e valutazione delle politiche pubbliche”

In data 1 dicembre 2021, nel corso della sua 147° sessione plenaria, il Comitato Europeo delle Regioni ha adottato il parere “Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori”¹, cdi ui ho avuto il privilegio di essere relatore. Il parere ha espresso la posizione del CdR in merito alla relativa comunicazione della Commissione Europea, la COM(2021) 219 *final*, con la quale la CE annunciava la rivisitazione degli strumenti di valutazione legislativa a disposizione, proponendo una serie di migliorie su quelli esistenti.

¹ Documento COR-2021-04071-00-00-AC-TRA

Il 17 maggio 2022 la commissione JURI del Parlamento Europeo ha a sua volta votato il progetto di relazione sul tema², con relatore Tiemo Wölken, che corrisponde al parere del CdR da me elaborato. Alcuni emendamenti proposti dal CdR (Lambertz/gruppo sussidiarietà) al relatore del Parlamento per dare seguito al parere del CdR sono stati accolti nel progetto di relazione della commissione JURI (in particolare, si segnalano emendamenti adottati in materia di sussidiarietà attiva, valutazioni d'impatto territoriale, verifiche rurali e RegHub: 3bb, 3bd, 3 be, 3 bf, 5b, 9b)³.

Nel giugno di quest'anno, poi, a ulteriore dimostrazione dell'attenzione che le istituzioni europee dedicano alla tematica della "Better regulation", il Comitato Europeo delle Regioni ha creato il Gruppo Direttivo "Legiferare meglio e sussidiarietà attiva" (il gruppo **BRASS**), il cui compito sarà garantire la coerenza e le sinergie tra le diverse fasi dell'attività del CdR per legiferare meglio, con l'obiettivo di assicurare che le norme UE creino valore aggiunto per i cittadini, prendendo in considerazione le istanze, le osservazioni e le richieste dei territori in tutte le fasi del ciclo legislativo (la prima riunione del gruppo BRASS si è tenuta a Valencia l'11 novembre 2022, in occasione della 10° edizione delle Assise della Sussidiarietà del CdR).

Alla luce di questi sviluppi interistituzionali si è ritenuto, anche ai fini della coerente continuazione del percorso del gruppo di lavoro, di proporre come attività dell'anno 2022 un questionario volto a indagare sulla dimensione regionale della tematica. Dopo l'incontro tenutosi nel novembre 2021, incentrato sugli interventi di alcuni esperti in materia in qualità di relatori, si è quindi deciso di approfondire con i componenti del working group la situazione "sul campo", per analizzare quali sono gli strumenti di "Better regulation" che trovano applicazione concreta nei territori delle regioni appartenenti alla CALRE, e qual è, se c'è, il ruolo specifico delle assemblee legislative regionali in questo processo.

Una scelta, questa di approfondire l'analisi dello stato dell'arte, in qualche modo confermata nella sua rilevanza anche da quanto esplicitato dalla Commissione europea nel suo Programma di Lavoro per l'anno 2023 ⁴: in esso, la CE afferma che *"Le sfide che l'Europa si trova oggi ad affrontare hanno messo in evidenza la necessità di un processo decisionale informato, basato su dati concreti*

² (2021/2166(INI))

³ https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IURI/DV/2022/05-17/Votinglist_Betterregulation_amendments_EN.pdf

⁴ COM(2022) 548 final del 18 ottobre 2022

e sui principi di una migliore regolamentazione. [...] Legiferare meglio significa garantire che la legislazione sia necessaria e offra il massimo vantaggio possibile ai cittadini e ai portatori di interessi”⁵. L’agenda “Legiferare meglio” è oltretutto un elemento essenziale a sostegno della sostenibilità: integra gli obiettivi di sviluppo sostenibile nelle analisi d’impatto, e include la previsione strategica nel miglioramento della regolamentazione e la futura verifica della legislazione.

Per portare a termine l’indagine, è stato utilizzato uno strumento agile e snello: un questionario basato su poche domande mirate. L’obiettivo è stato cercare di raccogliere informazioni dirette su strumenti, benefici e criticità sperimentati dalle regioni europee in tema di qualità della legislazione e valutazione delle politiche pubbliche, e di metterli a confronto al fine di evidenziare similitudini e differenze sulle quali ragionare.

I risultati della consultazione sono stati poi approfonditi in questo documento riepilogativo, che vuole avere la funzione di primo momento di condivisione di alcune buone prassi in materia di “Better regulation”, da diffondere all’interno del gruppo di lavoro e delle regioni aderenti alla CALRE nel suo complesso. Nel documento è proposta una tavola sinottica che ripropone integralmente tutti i contributi pervenuti, oltre a una serie di commenti volti a presentare più dettagliatamente alcune *best practice* già in uso presso alcune regioni.

È importante sottolineare che la *survey* non va considerata come un lavoro fine a sé stesso, ma va anzi immaginata come un punto di partenza, il primo passo di un percorso di condivisione in divenire, e suscettibile di essere continuamente aggiornato per massimizzarne le potenzialità future. Si invitano infatti tutte le assemblee che ancora non l’hanno fatto a compilare il questionario e/o a segnalare alcune specifiche casistiche di “Better regulation” da loro applicate: tanto più dinamica sarà l’attività di questo gruppo di lavoro, tanto maggiore lo scambio di esperienze, tanto migliori i risultati che potremo mettere a disposizione di tutti.

⁵ COM(2022) 548 *final*, pag. 14

Principali feedback della consultazione

- la conoscenza dei principali strumenti di “Better regulation” previsti dalla Commissione europea è decisamente diffusa: tutte le regioni che hanno inviato il loro feedback, infatti, rispondono dichiarando di conoscere, almeno a grandi linee, il toolbox della CE;
- varie regioni già applicano almeno alcuni degli strumenti previsti dalla comunicazione della CE. Nella maggior parte dei casi, siamo nella fase iniziale del percorso; l’adeguamento è progressivo e ancora in corso. Sono soprattutto le valutazioni di impatto a essere utilizzate piuttosto frequentemente: ad esempio, in Catalogna è uno strumento adottato già dal 2011 per garantire la qualità dei regolamenti governativi. Sempre in Catalogna, spicca l’esistenza del “Gruppo Agility”, una struttura che, nel tentativo di analizzare ed eliminare i principali oneri burocratici inutili e dannosi per le attività economiche, si occupa della valutazione su come accelerare i termini delle procedure amministrative. Di particolare interesse è poi il caso dei Paesi Baschi, dove una legge (la n. 6/2022 sulla procedura di redazione delle leggi) approvata nel 2022 disciplina specificamente alcuni principi di buona regolamentazione, tra cui spiccano proporzionalità, trasparenza, qualità dell’informazione, parità di genere e, non ultimo per importanza, uguaglianza linguistica;
- al di là e oltre quanto identificato nel *toolbox* della Commissione, è interessante notare come le regioni si siano dotate, nel corso del tempo, anche di strumenti diversi con l’obiettivo di migliorare e monitorare la qualità della loro produzione legislativa. Già nello Statuto della Regione Piemonte, ad esempio, viene espressamente citato come principio fondamentale il coinvolgimento nelle scelte legislative di cittadini, enti locali, sindacati, organizzazioni di categoria, istituzioni culturali. Nell’ordinamento del Piemonte si rinvengono numerose disposizioni in materia di qualità della regolazione, e, in particolare, in materia di valutazione delle politiche pubbliche, intesa come verifica dell’attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche, da condurre sulla base di evidenza empirica.

Anche in Lombardia e Friuli Venezia Giulia si riscontrano similitudini in tal senso: in particolare, vengono utilizzate nel procedimento legislativo delle schede di Analisi Tecnico-Normativa (ATN), all’interno delle quali vengono formulati rilievi concernenti la coerenza del testo con l’ordinamento comunitario, nazionale e regionale, nonché la coerenza testuale interna, unitamente ad osservazioni riguardanti aspetti relativi alla qualità legislativa e alla redazione

tecnica. Esempi di questi documenti sono, ad esempio, le Relazioni tecnico-finanziarie e le schede ADS, finalizzate a verificare la sussistenza di aiuti di Stato e la loro compatibilità con le norme europee in materia.

Degni di menzione sono gli strumenti utilizzati nelle Asturie, tra cui evidenziamo le consultazioni e audizioni con i portatori di interesse, la valutazione dell'impatto di genere, dell'impatto dei costi e di quello normativo; e l'esistenza di una guida per il personale coinvolto nell'elaborazione della legislazione regionale.

Peculiare, poi, l'esistenza in Friuli Venezia Giulia di un Consiglio delle Autonomie Locali, che esprime pareri su alcuni progetti di legge. Significativo è il fatto che quando il CAL è chiamato a pronunciarsi su provvedimenti che attengono alle minoranze linguistiche, il rappresentante dell'Assemblea di Comunità linguistica interessata partecipa alla consultazione ed esprime il proprio voto.

Nelle regioni aderenti a RegHub, infine, l'esistenza del punto di contatto locale del network del Comitato delle Regioni è da considerarsi essa stessa come uno strumento di "Better regulation";

- circa la presenza di organismi istituzionali che, a vario titolo, si occupano di valutare la qualità della legislazione, la situazione sul campo appare piuttosto fluida. Alcune regioni non dispongono, presso le proprie assemblee legislative, di commissioni specificamente dedicate a questo tipo di controllo (Asturie, Paesi Baschi); in altre ci sono organi, come nel caso del "Consell Consultiu" delle Isole Baleari, che hanno il compito di esaminare i progetti di legge per valutare se si adattano alla legislazione vigente.

Spicca, in Catalogna, la presenza dell'unità "Legiferare meglio" del Segretariato governativo: essa fornisce assistenza tecnica ai ministeri del governo catalano, nella valutazione dell'impatto normativo, promuove metodologie e altri strumenti e azioni per il miglioramento della qualità della legislazione (in particolare processi di semplificazione normativa) e invia osservazioni in merito alla valutazione d'impatto regolamentare ex ante. Le sue funzioni sono simili a quelle svolte dagli organismi di controllo della regolamentazione, anche se non è un organismo di controllo in senso stretto in quanto le sue funzioni sono sostanzialmente di supporto all'attività di altri organi.

Le regioni italiane, invece, sono accomunate dalla previsione di appositi organismi (il Comitato paritetico di Controllo e Valutazione - CPCV, in Lombardia; il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche in Piemonte; il Comitato per la Legislazione, il Controllo e la Valutazione - CLCV in Friuli Venezia Giulia) che esercitano attività di controllo sull'attuazione delle leggi, di valutazione degli effetti delle politiche regionali e di monitoraggio della quantità e qualità della produzione legislativa. Sebbene leggermente diversi nella loro composizione e in alcune particolarità delle loro prerogative, condividono l'utilizzo di alcuni strumenti, nella fattispecie le *clausole valutative* (specifici articoli di legge attraverso i quali si attribuisce ai soggetti incaricati dell'attuazione della stessa legge, in primis l'esecutivo, di raccogliere, elaborare e infine comunicare all'organo legislativo una serie di informazioni selezionate) e le *missioni valutative* (attività conoscitive di approfondimento, che possono anche richiedere complesse ricerche ad opera di istituti specializzati. Sono finalizzate all'analisi dell'attuazione di una legge, o di parti di essa, e alla valutazione dei suoi effetti);

- le consultazioni con i portatori di interesse sono una prassi consolidata praticamente in tutte le regioni. Fatta eccezione per alcuni casi (quali ad esempio le Isole Baleari e il Piemonte, dove le consultazioni sono di norma condotte dall'Esecutivo), le assemblee legislative coinvolgono molto spesso gli stakeholder di volta in volta competenti per materia. La partecipazione dei portatori di interesse è sovente disciplinata dalla normativa (articolo 6 della legge 6/2022 nei Paesi Baschi; articolo 117 del Regolamento del Parlamento della Catalogna, ecc.), e comunque essi sono normalmente coinvolti d'iniziativa dei parlamenti regionali e/o delle loro commissioni. Merita una menzione in questa sede la recentissima novità appena introdotta (2022) dall'art. 90 *bis* del Regolamento interno del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, che crea un apposito "Registro dei rappresentanti di interessi" cui si possono iscrivere portatori di interessi particolari, enti pubblici o territoriali, imprese, società, associazioni o fondazioni. L'obiettivo di questo strumento è proprio garantire la rappresentanza istituzionale degli interessi nei processi decisionali pubblici, in un'ottica di avvicinamento al territorio e di sussidiarietà, assicurando la massima trasparenza e partecipazione nel procedimento di formazione degli atti legislativi;

- sempre in ordine alle consultazioni con gli stakeholder, non si verificano di solito particolari difficoltà nel reperire da costoro dati e osservazioni, anche perché vi è una certa abitudine da parte degli stessi a essere auditi nelle materie di rispettivo interesse. Va però in questa sede evidenziata una peculiarità, segnalata dalle Isole Baleari, che fanno notare come gli studi di impatto che si svolgono durante le varie fasi del processo legislativo europeo non tengono generalmente conto della specialità delle aree insulari e quindi dell'impatto specifico su questi territori che potrebbero avere le direttive UE recepite nelle leggi nazionali.

Rilevante anche l'osservazione che arriva dalla Catalogna, che fa notare come la partecipazione degli stakeholder, e in particolare dei cittadini, tende a essere meno forte quando gli interessi coinvolti sono più diffusi. In questo senso la regione catalana cerca da un lato di ridurre il numero di consultazioni con l'obiettivo di proporre solo quelle realmente significative, per ottenere una partecipazione maggiore; e dall'altro cerca di aumentare la qualità delle consultazioni stesse, con una pluralità di strumenti di partecipazione tra i quali (ma non solo) le *survey* online;

- in conformità con i dettami dell'agenda "legiferare meglio", si riscontra in generale una notevole attenzione delle regioni all'esigenza di rendere la loro legislazione "*future proof*", a prova di futuro, in particolare basandola su dati scientifici, concreti, trasparenti, comprensibili e interoperabili. Con rare eccezioni, quasi tutte le assemblee che hanno risposto al questionario (o, eventualmente, i rispettivi esecutivi) intrattengono rapporti costanti di collaborazione con centri di ricerca, istituti scientifici e con il sistema universitario, tecnologico e di innovazione dei loro territori, che possono essere coinvolti sia nell'ambito dei processi valutativi delle norme, che in una fase preliminare di analisi dei progetti o dei disegni di legge;
- uno degli strumenti di "Better regulation" su cui la Commissione europea punta moltissimo, tanto da averlo inserito nella sua piattaforma "Fit for Future", è la rete RegHub 2.0 del Comitato Europeo delle Regioni. Alcune delle regioni aderenti alla CALRE già aderiscono al network e pertanto sono tra i 46 punti di contatto RegHub attualmente attivi; altre stanno considerando la possibilità di richiedere l'adesione. In generale, comunque, dal sondaggio si riscontra un'ampia conoscenza in merito all'esistenza e alle funzioni di RegHub, oltre che delle attività da esso svolte.

Prospettive, proposte, conclusioni

Le Assise della Sussidiarietà del Comitato Europeo delle Regioni, la cui 10° edizione si è tenuta lo scorso 11 novembre a Valencia, si sono focalizzate sul tema di come far sì che i concetti di “sussidiarietà attiva” e di “Better regulation” possano essere sinergici nel tentativo di dare concreta attuazione alle raccomandazioni della Conferenza sul Futuro dell’Europa, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il massimo grado di *governance* multilivello lungo l’intero ciclo di vita della legislazione UE.

È largamente condivisa l’opinione che il CdR, che rappresenta un milione di eletti a livello regionale e locale ed è quindi l’istituzione europea più realmente democratica, oltre che la più vicina ai cittadini, dovrebbe acquisire una funzione più importante all’interno dell’architettura UE (il suo essere un organo meramente consultivo non basta più). Parallelamente, anche alle Autorità Regionali e Locali, e in particolare ai parlamenti con poteri legislativi, dovrebbe essere conferito un ruolo sostanziale nel controllo del principio di sussidiarietà e del recepimento della regolamentazione UE sui territori.

Nel contesto attuale, non sempre riusciamo a trovare le leve in grado di tradurre in maniera immediata e quasi “simultanea” sul terreno la sussidiarietà, anche perché le esperienze e i quadri giuridico-istituzionali che sperimentiamo nell’attività dei nostri parlamenti regionali sono molto divergenti tra di loro. È certamente vero che il CdR sta costantemente cercando di consolidare gli strumenti per legiferare meglio e le valutazioni d’impatto territoriale al fine di rendere i nostri contributi e le nostre raccomandazioni più accessibili e più facili da integrare nella legislazione e nelle politiche future. L’istituzione del gruppo direttivo “Legiferare meglio e sussidiarietà attiva” BRASS ne è solo l’ultima testimonianza.

Ciononostante, non possiamo rimanere passivi e fermi ad aspettare qualche riforma dei Trattati o delle istituzioni UE. Bisogna agire da subito, e uno dei modi per farlo, come largamente condiviso anche dai partecipanti al nostro recente incontro di Oviedo del 6-7 ottobre 2022, è puntare all’armonizzazione delle nostre operatività, al rafforzamento delle buone prassi e dei meccanismi di controllo già funzionanti. In primis, rafforzando le attività dei nostri gruppi di lavoro, e sviluppando un dialogo permanente e diretto tra la CALRE e il Comitato Europeo delle Regioni: ad esempio, mediante la trasmissione dei risultati del lavoro dei nostri coordinamenti alle

commissioni del CdR competenti per materia, affinché i documenti possano essere presi in considerazione non solo in fase di stesura dei pareri, ma anche per azioni di stimolo e propositive verso i vari gruppi di lavoro del CdR, tra cui sicuramente il BRASS.

Se parliamo più specificamente di “Better regulation”, la chiave di volta sta nella nostra capacità, come attori regionali e locali, di essere proattivi. Dobbiamo stimolare la capacità di fare sistema e di fare “massa critica”, affinché i nostri territori parlino con una voce sola. In linea con la forte richiesta di maggiore partecipazione avanzata dai cittadini nel corso della Conferenza sul futuro dell’Europa, vanno realizzati dei meccanismi di coinvolgimento “istituzionalizzato” degli stakeholder, valorizzando così le varie esperienze di coinvolgimento dei territori e delle forze economiche, sociali, culturali e politiche che ne sono espressione.

Su un piano più strettamente tecnico, le regioni dovranno fare uno sforzo ulteriore per sviluppare le loro capacità di previsione strategica: a tal fine, è essenziale sfruttare il potenziale dei centri di ricerca e delle istituzioni scientifiche e universitarie che già collaborano con noi, affinché la *foresight* diventi parte integrante del pacchetto di strumenti per migliorare la qualità della regolamentazione su base regionale. Allo stesso tempo, dovremo collegare le nostre attività di previsione strategica regionale e locale a livello dell’UE, utilizzando il Comitato delle Regioni come istituzione che ha la capacità di sistematizzare e strutturare tale contributo. Deve essere chiaro che la *foresight* è un elemento essenziale del pacchetto “legiferare meglio”, senza il cui adeguato sviluppo le nostre capacità di controllo del rispetto del principio della sussidiarietà saranno sicuramente depotenziate.

Come sosteniamo ormai da tempo in ambito CALRE, l’attività di *networking* è essenziale: creare reti tra i parlamenti regionali, sia a livello nazionale che europeo, per coordinare la propria attività e scambiare le migliori pratiche e le esperienze concrete è il modo migliore e più immediato per affermare sui territori l’attuazione degli strumenti del “legiferare meglio”. Tra le *best practice* che possiamo segnalare, ci sono ad esempio le esperienze di coordinamento a livello nazionale. In Italia un ruolo fondamentale è svolto dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e Province autonome, nell’ambito della quale è istituito un apposito “coordinamento politiche europee”. Questo gruppo si incontra periodicamente al fine di analizzare e valutare le tematiche europee di maggiore impatto sui territori degli enti regionali. Dopo ogni incontro, il

coordinamento licenzia un "*position paper*" che sistematizza e riassume la posizione dei Consigli regionali: il documento viene poi trasmesso alle istituzioni nazionali. Analoga funzione viene svolta, in Spagna, dalla COPREPA che raggruppa i Presidenti dei Parlamenti regionali delle 17 Comunità autonome.

Questi modelli di cooperazione orizzontale e di integrazione verticale tra livelli diversi sono tra i più riusciti esperimenti, finora, volti a far sentire la voce dei territori: vanno rinforzati e promossi, e il loro esempio deve essere da stimolo affinché Regioni e città diventino un elemento permanente nel processo di elaborazione di politiche dell'UE, nell'ottica di una sempre migliore qualità della regolamentazione.

Infine, come sottolineato praticamente da tutte le assemblee legislative che hanno risposto alla survey, è molto importante diffondere l'importanza del "Legiferare meglio" sia tra i responsabili politici eletti su base territoriale, che tra i funzionari e il personale delle amministrazioni regionali e locali, mediante corsi di formazione appositamente organizzati. Parimenti importante sarà anche programmare un'attività di comunicazione e informazione verso i portatori di interesse e i cittadini, per una sempre maggiore diffusione, conoscenza e comprensione della tematica.

GRUPPO DI LAVORO “LEGIFERARE MEGLIO E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE”

INDAGINE SULL'APPLICAZIONE DI STRUMENTI DI BETTER REGULATION
NEI CONTESTI DELLE REGIONI APPARTENENTI ALLA CALRE

FEEDBACK DEL QUESTIONARIO – QUADRO SINOTTICO

I Parlamenti regionali che hanno inviato un riscontro alla consultazione compilando il questionario proposto sono stati:



Asturie



Isole Baleari



Paesi Baschi



Catalogna



Lombardia



Piemonte



Friuli Venezia Giulia

Di seguito, sono riproposti i loro feedback⁶, in un quadro sinottico teso a presentare, domanda per domanda, le varie risposte ricevute.

In questo modo, si vuole sia consentire sia un primo confronto tra le diverse modalità di applicazione degli strumenti di “Better regulation” nei Parlamenti regionali, sia rendere possibile l’individuazione di *best practice* o di specificità territoriali che possono fungere da esempio o da stimolo anche per le altre Regioni.

Ricordiamo che la consultazione è stata strutturata in due parti: la prima dedicata alla conoscenza e applicazione degli strumenti di “Better regulation” così come previsti dal *tool* della Commissione europea; la seconda, invece, volta a evidenziare le specificità regionali e le distinte esperienze dei singoli territori in merito all’utilizzo di strumenti e procedure relativi alla valutazione e alla promozione della qualità della legislazione.

⁶ I testi originali sono stati inviati in inglese da Asturie, Isole Baleari, Paesi Baschi e Catalogna; in italiano da Lombardia, Piemonte e Friuli Venezia Giulia. Le traduzioni dall’inglese all’italiano e viceversa sono a cura dell’Ufficio affari europei e internazionali del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

PRIMA PARTE: STRUMENTI DI BETTER REGULATION (domande 1-5)

1. È a conoscenza dei principali strumenti di “Better regulation” previsti dalla Commissione Europea (approccio “one in-one out” per la riduzione dei costi e degli oneri, applicazione dei principi “digitale per definizione” e “non arrecare danni significativi”, valutazioni di impatto territoriale, ecc.)?

Asturie	Sì, lo siamo. Riteniamo che questi strumenti siano davvero interessanti.
Baleari	Sì, siamo a conoscenza della Comunicazione della CE.
Paesi Baschi	Sì, conosciamo il toolbox della Better Regulation e le linee guida della BR (2021).
Catalogna	Sono noti i principali modelli di politica di regolamentazione a livello internazionale ed europeo, ma soprattutto il modello della Commissione europea in cui si rispecchia la maggior parte degli strumenti attuati. Pertanto, gli strumenti citati sono noti.
Lombardia	Sì, gli uffici ne sono a conoscenza. Tuttavia non risulta che la riflessione su tali principi ricorra frequentemente nel corso dei lavori consiliari.
Piemonte	Sì
Friuli Venezia Giulia	Sì; in particolare, vi è una buona conoscenza dello strumento delle valutazioni ex post, già da tempo poste in essere dal Comitato per la Legislazione, il Controllo e la Valutazione del Consiglio regionale. Anche il principio “one in, one out” è strumento vigente in Regione. Quanto al “digital by default”, presso l’Amministrazione regionale opera il Servizio sistemi informativi, digitalizzazione ed e-government che ha proprio il compito di pianificare, sviluppare e gestire il Sistema Informativo Regionale (SIR) in conformità a quanto stabilito dalle norme UE.

2. Nella Sua Regione, vengono applicati gli stessi principi / strumenti previsti dal tool della Commissione?

Asturie	Non ancora
Baleari	No
Paesi Baschi	<p>La legge 6/2022 sulla procedura di redazione delle leggi è stata recentemente approvata dal Parlamento basco (2022/06/30) e l'articolo 4 disciplina i seguenti principi di buona regolamentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Principi di <u>necessità ed efficacia</u>: l'iniziativa di regolamentazione deve essere giustificata da un motivo di interesse generale, basarsi su una chiara identificazione delle finalità perseguite ed essere lo strumento più idoneo per garantirne il conseguimento. - Principio di <u>proporzionalità</u>: l'iniziativa deve contenere le misure essenziali per soddisfare la necessità e gli obiettivi indicati dalla norma, dopo aver verificato che non siano in vigore altre misure che siano meno restrittive dei diritti o che impongano meno obblighi. - Principio di <u>certezza del diritto</u>: l'iniziativa di regolamentazione è esercitata in modo coerente con il resto dell'ordinamento giuridico, al fine di creare un quadro normativo stabile, prevedibile, integrato, chiaro e certo, che faciliti la conoscenza e la comprensione e, di conseguenza, l'azione e il processo decisionale da parte di privati e imprese. - Principio di <u>trasparenza</u>: l'accesso semplice, universale e aggiornato alle normative vigenti e ai documenti coinvolti nel loro processo di preparazione sarà reso possibile e gli obiettivi delle iniziative normative e la loro giustificazione saranno chiaramente definiti nella relazione. Inoltre, i potenziali destinatari sono autorizzati a partecipare attivamente all'elaborazione dei regolamenti. - Principio di <u>semplicità e comprensibilità</u>: il contenuto delle iniziative di regolamentazione è pubblicato in modo strutturato, facilmente comprensibile e in un linguaggio chiaro. - Principio della <u>qualità dell'informazione</u>: le informazioni pubblicate nel corso delle procedure pubbliche svolte nel corso delle varie fasi delle procedure di regolamentazione sono veritiere, accurate e provengono da documenti di comprovata autenticità e affidabilità. Essa sarà inoltre utile, vale a dire adeguata al conseguimento degli obiettivi perseguiti con tali informazioni. - Principio di <u>accessibilità</u>: l'iniziativa di regolamentazione comprende le misure necessarie affinché tutte le persone, indipendentemente dalle loro capacità tecniche, cognitive o fisiche, possano esercitare i loro diritti dinanzi alla pubblica amministrazione e abbiano accesso effettivo ed effettivo ai suoi servizi. - Principio di <u>parità tra donne e uomini</u>: nella procedura di redazione delle disposizioni generali, le autorità pubbliche basche devono agire nel rispetto dei

	<p>principi generali indicati nella legge per la parità tra donne e uomini, per garantire la parità di trattamento e di opportunità, per prevenire ed eliminare la violenza maschile contro le donne o per stabilire misure per garantire che il lavoro sia svolto da prospettive intersezionali. Deve necessariamente essere accompagnata da una relazione sull'impatto di genere.</p> <p>- Principio di <u>partecipazione</u>: saranno adottate misure per l'ascolto attivo e la collaborazione dei cittadini per garantire la loro partecipazione alla procedura di approvazione dei regolamenti, basata sulla governance collaborativa. Ciò sarà garantito, tra l'altro, attraverso audizioni, informazioni pubbliche e consultazioni, ma anche attraverso il resto degli strumenti che consentono la partecipazione e la deliberazione (indagini, forum, consultazioni pubbliche...).</p> <p>- Principio di <u>uguaglianza linguistica</u>: dato che il basco e lo spagnolo sono lingue ufficiali, la parità tra di esse sarà garantita nella procedura di elaborazione dei regolamenti, in particolare promuovendo l'uso del basco nelle relazioni con i cittadini e le loro associazioni. Al fine di promuovere l'uso della lingua basca, le istituzioni pubbliche adottano misure per elaborare con qualità i regolamenti in basco, e si articola un dialogo permanente tra i due testi per garantire l'equivalenza tra le versioni in lingua spagnola e basca, adottando le misure appropriate al riguardo.</p> <p>- Principio di <u>sostenibilità</u>: il diritto della società di oggi a soddisfare le sue esigenze senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le loro, garantendo un equilibrio tra sviluppo economico, assistenza ambientale e benessere sociale.</p>
Catalogna	I principi e gli strumenti principali utilizzati dalla Commissione europea sono stati attuati nella procedura di elaborazione dei regolamenti del governo catalano (non nella procedura legislativa), sebbene siano in una fase iniziale di sviluppo.
Lombardia	Le valutazioni di impatto (anche di tipo territoriale) si stanno lentamente diffondendo.
Piemonte	Non a livello di Consiglio regionale
Friuli Venezia Giulia	È in corso un progressivo adeguamento

3. Se sì, quali?

Asturie	-
Baleari	-
Paesi Baschi	I principi di buona regolamentazione sono stati evidenziati nella risposta precedente.
Catalogna	<p>Nel campo delle iniziative di regolamentazione del governo, questi sono i principi e gli strumenti utilizzati:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nel 2011, la valutazione d'impatto regolamentare è stata formalmente adottata per garantire la qualità dei regolamenti governativi prima della loro adozione (progetti di leggi, decreti legislativi e regolamenti approvati dal governo della Catalogna o dai loro ministri). L'attuale regolamento richiede l'elaborazione di una relazione di valutazione d'impatto, applicando il principio dell'analisi proporzionale. Esistono orientamenti metodologici che riassumono il contenuto delle linee guida "Legiferare meglio" della Commissione europea. Inoltre, si stanno compiendo notevoli sforzi per migliorare l'individuazione degli impatti e la quantificazione degli impatti e adeguare le raccomandazioni del pacchetto di strumenti per legiferare meglio. Sono in corso ulteriori lavori per attuare sistematicamente la valutazione ex post- La riduzione degli oneri amministrativi inutili, la semplificazione delle procedure e l'eliminazione degli ostacoli che ostacolano l'innovazione e l'attività economica sono uno dei principali obiettivi delle valutazioni d'impatto normativo ex ante. Allo stesso tempo, sono state istituite diverse commissioni per analizzare ed eliminare i principali ostacoli alle attività economiche. Attualmente è il "Gruppo Agility", a occuparsi principalmente della valutazione su come accelerare i termini delle procedure.- Per quanto riguarda le consultazioni pubbliche, prima dell'inizio della procedura di iniziativa legislativa viene effettuata una consultazione su Internet per 15-30 giorni, per raccogliere dati e feedback, (procedura in linea con la "Call for evidence" della Commissione europea, nella fase della cosiddetta "valutazione d'impatto iniziale"). Una volta disponibile un testo, viene aperta una consultazione online di 15 giorni, in cui viene messa a disposizione del pubblico una relazione di valutazione d'impatto (similmente alla fase di "adozione da parte della Commissione" della Commissione europea. Ulteriori lavori sono stati fatti per migliorare la piattaforma in cui vengono elaborate le informazioni sul trattamento dei progetti normativi e per unificare le query in un unico portale. È stato inoltre promosso un cambiamento normativo per estendere la durata delle consultazioni su Internet, lavorando nel contempo al miglioramento dei processi e degli strumenti tecnologici per facilitare la partecipazione.

	<p>- Per quanto riguarda gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, va sottolineato che il piano di regolamentazione del governo specifica se le norme che dovrebbero essere approvate abbiano un impatto sulla conformità a tali obiettivi di sviluppo sostenibile. Anche negli orientamenti metodologici menzionati per effettuare la valutazione d'impatto regolamentare, si chiede di verificare se le iniziative siano allineate a tali obiettivi.</p> <p>- Per quanto riguarda il principio "one in, one out" al fine di imporre gli oneri minimi per i cittadini e le imprese, in particolare tenendo conto delle PMI, non si applica in senso stretto. Tuttavia, in tutti i nuovi regolamenti che incidono sull'attività economica, prima della sua adozione viene applicato un "test PMI", che segue il modello della Commissione europea e vengono individuati gli oneri amministrativi per le imprese e i cittadini in esso contenuti. Allo stesso tempo, quantifica l'esistenza di un risparmio sugli oneri amministrativi per le imprese, in modo da verificare che tutti i regolamenti non aumentino gli oneri amministrativi. Sono in corso lavori per estendere la quantificazione a tutti i tipi di costi di conformità e per essere in grado di monitorare che non aumentino nell'intero sistema.</p> <p>- Per quanto riguarda la promozione della trasformazione digitale, va notato che è stato stabilito con status giuridico che tutte le iniziative devono essere digitali di default ("digital ready").</p>
Lombardia	-
Piemonte	Si veda la risposta n.2
Friuli Venezia Giulia	<p>Focalizziamo l'attenzione soprattutto sulla valutazione ex post (<i>ex-post evaluation</i>).</p> <p>Le leggi regionali del Friuli Venezia Giulia sottoposte alla valutazione ex post sono quelle per le quali, nel testo della stessa legge, è presente la c.d. clausola valutativa (si veda, per il dettaglio, anche il punto 7). Questa impegna il Consiglio regionale ad attivare la valutazione nel lungo periodo degli effetti della norma.</p>

4. Sulla base di quali criteri viene valutata la qualità della legislazione nella Sua Regione? Nello specifico, con riferimento al processo normativo regionale, sono previsti altri strumenti di “Better regulation”, diversi da quelli della Commissione?

Asturie	Sì, abbiamo i nostri strumenti
Baleari	No, il Parlamento regionale non valuta la qualità della legislazione. L'Assemblea legislativa approva proposte di legge a cui i rappresentanti dei gruppi parlamentari propongono emendamenti sulla base dei principi che ritengono appropriati.
Paesi Baschi	La citata legge 6/2022 ha incorporato la revisione periodica delle normative vigenti al fine di adeguarle ai principi di buona regolamentazione (art. 10), nonché la valutazione d'impatto di ciascuna delle iniziative normative (art. 13).
Catalogna	Al fine di misurare la qualità della legislazione sia nelle fasi ex ante che ex post, vengono monitorati vari indicatori sulla qualità della valutazione d'impatto regolamentare e sulla qualità della legge (sono dati pubblici e liberamente consultabili). Sono stati compiuti tentativi di adeguamento, su piccola scala, degli indicatori utilizzati dal "comitato di controllo regolamentare". Tuttavia, si sta facendo del lavoro per migliorarli.
Lombardia	Sì, esistono anche strumenti diversi.
Piemonte	Nell'esercizio dell'attività legislativa il Consiglio regionale prende a base i principi e i diritti fondamentali sanciti nello Statuto dei quali ne verifica periodicamente lo stato di attuazione e tra cui, a titolo esemplificativo, si cita il coinvolgimento nelle scelte legislative (e di governo) dei cittadini, del sistema degli enti locali, dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria, delle formazioni sociali, delle istituzioni culturali, delle associazioni, delle autonomie funzionali, dei quali verifica periodicamente lo stato di attuazione. Inoltre, nell'ordinamento della Regione Piemonte si rinvengono numerose disposizioni in materia di qualità della regolazione, e, in particolare, in materia di valutazione delle politiche pubbliche, intesa come verifica dell'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche, da condurre sulla base di evidenza empirica. L'articolo 48 del nuovo Statuto della Regione del 2005 (Legge regionale statutaria del 4 marzo 2005 n. 1 “Statuto della Regione Piemonte”), prevede che i testi normativi della Regione siano improntati ai principi di chiarezza, semplicità e rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione e l'articolo 71, comma 1, attribuisce al Consiglio regionale il compito di predisporre gli strumenti per valutare gli effetti delle politiche regionali, al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti e la legge regionale n. 23 del 2008, che

	<p>disciplina l'organizzazione degli uffici regionali e le disposizioni in materia di personale, recepisce questi principi inserendo il necessario supporto alla valutazione delle politiche e alle tecniche di redazione delle leggi tra le finalità che l'organizzazione degli uffici e del personale devono garantire. Inoltre, il Regolamento interno del Consiglio regionale (Deliberazione C.R. n. 269-33786 del 24 luglio 2009), in attuazione dei principi statutari, dedica il Capo VI, artt. 44-46ter alla Qualità della Legislazione.</p> <p>Infine, per quanto riguarda la valutazione ex ante, l'AIR (Analisi di impatto della regolamentazione) trova la sua disciplina nell'articolo 3 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).</p>
Friuli Venezia Giulia	Sì, vengono usati anche strumenti diversi rispetto a quelli previsti dal <i>toolkit</i> della Commissione.

5. Se sì, quali?

Asturie	Vorremmo sottolineare alcuni di loro: consultazioni pertinenti in ciascun settore; valutazione dell'impatto di genere; valutazione dell'impatto dei costi; valutazione dell'impatto normativo; audizioni; una guida per il personale coinvolto nell'elaborazione della legislazione regionale; relazioni degli avvocati del parlamento regionale.
Baleari	-
Paesi Baschi	Sono stati dettagliati nella risposta precedente.
Catalogna	La regione della Catalogna sta attualmente lavorando duramente per ridurre lo stock di regolamenti e migliorare l'accesso del pubblico alla legge esistente. Comprendiamo che la Commissione europea ha già svolto questo compito e che in questo momento non rientra nelle sue priorità.
Lombardia	<p>Le "missioni valutative" sono iniziative del Consiglio regionale dirette a verificare i risultati e gli effetti ottenuti grazie all'implementazione delle politiche regolate da leggi regionali.</p> <p>Inoltre, a livello più generale, l'attività di assistenza tecnica sui progetti di legge in istruttoria presso le commissioni consiliari si svolge il più delle volte fornendo schede tecniche predisposte dal Servizio legislativo, talvolta in collaborazione con gli uffici di assistenza delle singole commissioni. All'interno di tali schede vengono formulati rilievi concernenti la coerenza del testo con l'ordinamento comunitario, nazionale e regionale, nonché la coerenza testuale interna, unitamente ad osservazioni riguardanti aspetti relativi alla qualità legislativa e alla redazione tecnica. Le schede vengono inviate alla segreteria della commissione e risultano utilizzate nel corso dell'istruttoria, sia durante le sedute delle commissioni sia in eventuali gruppi di lavoro.</p>
Piemonte	<p>Facendo seguito a quanto evidenziato al punto 4, per quanto riguarda il Consiglio Regionale la qualità della legislazione regionale è perseguita sia nella fase di ingresso dei progetti di legge e dei disegni di legge, sia nella fase istruttoria sia nelle fasi di discussione in Aula e discendente del processo decisionale, in particolare con i seguenti strumenti:</p> <ul style="list-style-type: none">– esame preliminare di ricevibilità svolta con l'ausilio di un'apposita griglia;– applicazione delle regole di drafting contenute nella terza edizione del manuale "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi" (2007), adottato dal Consiglio con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 42 del 2 aprile 2008 e dalla Giunta regionale con deliberazione n. 38 del 21 aprile 2008;– raccolta della normativa di riferimento ai vari livelli istituzionali;

	<ul style="list-style-type: none"> - consultazioni con i soggetti interessati dalle norme e sintesi delle loro osservazioni; - predisposizione di tavole sinottiche comparative tra i testi in esame; - predisposizione di una scheda di analisi preventiva delle proposte di legge, (ATN), anche per le proposte di deliberazione; - svolgimento di controlli sulla coerenza finanziaria dei progetti di legge con la predisposizione di una relazione tecnico-finanziaria sulla quantificazione degli oneri e sulle relative coperture; - predisposizione degli strumenti normativi e svolgimento della valutazione ex post, intesa come controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche.
Friuli Venezia Giulia	<ul style="list-style-type: none"> - Consultazioni dei portatori di interesse (Enti locali, associazioni di categoria, sindacati, rappresentanti delle libere professioni, istituti scientifici, enti culturali, mondo dell'associazionismo, ecc.), che vengono sentiti in audizione durante le sedute delle commissioni consiliari competenti per materia, oltre che dagli Assessori competenti, nel corso dei procedimenti di elaborazione dei disegni di legge e delle proposte di legge. - audizione del Consiglio delle Autonomie Locali del Friuli Venezia Giulia (CAL), i cui orientamenti assumono grande rilevanza nel processo di formazione delle leggi regionali e di molti altri provvedimenti, amministrativi, regolamentari e programmatici. Il ruolo del CAL si realizza con l'espressione di <u>pareri</u> e, quando si tratta di disegni di legge, con lo strumento dell'<u>intesa</u> con l'Amministrazione regionale. In base all'articolo 2 della legge regionale 12/2015, il Consiglio delle autonomie locali è composto dai Comuni capoluogo delle ex provincie, e da altri 18 Comuni componenti elettivi, uno per ciascun ambito territoriale del Servizio sociale. Ai lavori del CAL partecipa anche un rappresentante per ciascuna Assemblea di comunità linguistica (friulano, sloveno, tedesco). Quando gli atti su cui il CAL è chiamato a pronunciarsi attengono alle minoranze linguistiche, partecipa alla consultazione esprimendo il proprio voto il rappresentante dell'Assemblea di Comunità linguistica interessata al merito del provvedimento. Il Consiglio dura in carica cinque anni, e il suo obiettivo è assicurare la più ampia rappresentatività territoriale del FVG, attraverso un <i>modus operandi</i> basato su partecipazione, valorizzazione e armonizzazione delle diversità. - un altro strumento di "Better regulation" è la presenza, presso il Consiglio regionale, del punto di contatto RegHub, lo strumento di semplificazione introdotto dal Comitato delle Regioni allo scopo di valutare la qualità della legislazione regionale e nazionale in rapporto all'attuazione delle direttive e dei regolamenti UE.

SECONDA PARTE: CONTESTO TERRITORIALE E SUGGERIMENTI (domande 6-15)

6. Nell'ordinamento della Sua Regione, sono previsti organismi istituzionali (Comitati di valutazione e controllo, commissioni consiliari / parlamentari, ecc.) che, a vario titolo, si occupano di valutare la qualità della legislazione?

Asturie	Non specificamente
Baleari	No. Nella nostra regione, c'è il "Consell Consultiu" che esamina i progetti di legge e le leggi per scoprire se si adattano alla legislazione. Non esistono organi istituzionali che valutino la qualità della legislazione.
Paesi Baschi	<p>Durante il trattamento dell'iniziativa normativa, le questioni di qualità normativa sono analizzate dal Comitato Consultivo Legale. Si tratta di un'organizzazione consultiva che, con la dovuta autonomia funzionale, combina la sua integrazione formale nei servizi legali del governo basco con uno status personale per i suoi membri che fornisce loro inamovibilità, stabilità e continuità nell'esercizio della funzione e una procedura rigorosa e formale per la consultazione e l'emissione di pareri.</p> <p>Nel nostro caso, il governo basco è incaricato di analizzare il rispetto delle norme di buona regolamentazione.</p> <p>I governi delle Deputazioni Forali (= assimilabili alle province, nei PB sono Biscaglia, Alava e Gipuzkoa) fanno lo stesso con i loro regolamenti.</p> <p>Il Parlamento basco non dispone di una commissione specifica o di un'istituzione dedicata al controllo del rispetto delle norme di buona regolamentazione.</p>
Catalogna	<p>In relazione alle iniziative normative della Catalogna, l'unità "Legiferare meglio" del Segretariato governativo fornisce assistenza tecnica ai ministeri del governo catalano, nella valutazione dell'impatto normativo, promuove metodologie e altri strumenti e azioni per il miglioramento della qualità della legislazione (in particolare processi di semplificazione normativa e collabora ai processi di semplificazione delle procedure). Garantisce inoltre la qualità della valutazione d'impatto regolamentare ex ante (valutazioni d'impatto iniziali e valutazioni d'impatto normativo) inviando osservazioni alle unità per migliorare le relazioni.</p> <p>Le sue funzioni sono simili a quelle svolte dagli organismi di controllo della regolamentazione, anche se non è un organismo di controllo in senso stretto in quanto le sue funzioni sono sostanzialmente di supporto all'attività di altri organi.</p> <p>Non esiste un organismo esterno nell'amministrazione pubblica regionale che controlli la qualità delle valutazioni.</p>

	<p>Dalle aree settoriali, vale la pena menzionare l'Autorità per la concorrenza catalana, che esamina la qualità delle normative dal punto di vista della concorrenza. Dal punto di vista della semplificazione, è necessario sottolineare la Commissione per la facilitazione dell'attività economica, è una commissione che integra le diverse amministrazioni e gli operatori economici e sociali, che lavorano, in particolare, per accelerare i termini (il gruppo Agility), che significa rivedere la normativa vigente e promuovere le modifiche.</p> <p>Da un punto di vista strettamente giuridico e in conformità con la legge, ci sono molti soggetti coinvolti nell'adozione di iniziative normative governative.</p>
Lombardia	<p>All'inizio di ciascuna legislatura il Consiglio regionale istituisce il Comitato paritetico di Controllo e Valutazione (CPCV), secondo quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 45 dello Statuto, nonché degli articoli 108-111 bis del Regolamento generale.</p>
Piemonte	<p>Sì. È previsto dall'articolo 46 del Regolamento interno del Consiglio, in attuazione degli articoli 48 e 71, comma 1 dello Statuto piemontese, uno specifico organismo paritetico, il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche per la valutazione della qualità, spazio istituzionale dedicato al controllo sulla qualità della legislazione in generale e in particolare alla valutazione delle politiche. Questo organismo coadiuva l'Assemblea e le Commissioni permanenti nell'esercizio dell'aspetto della funzione di controllo consiliare a carattere non ispettivo che la valutazione realizza.</p>
Friuli Venezia Giulia	<p>Sì, sono previsti alcuni organismi che si occupano della valutazione della qualità legislativa. Tra essi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comitato per la Legislazione, il Controllo e la Valutazione (CLCV): si veda in dettaglio il successivo punto 7 - Commissioni consiliari permanenti: sono organi interni che svolgono funzioni referenti, consultive, conoscitive, di indirizzo e controllo, e il cui compito principale è quello di concorrere al procedimento di formazione delle leggi regionali, nel settore di competenza, con l'esame preliminare dei progetti di legge assegnati dal Presidente del Consiglio. L'attività valutativa viene svolta dalle commissioni tramite audizioni, e mediante l'utilizzo di schede di analisi tecnico normativa ATN (si veda il punto 7) - REGHUB presso il Consiglio regionale (si vedano anche i punti 5 e 8) - Le Direzioni regionali competenti per materia e il Consiglio regionale valutano, all'atto della presentazione delle proposte di legge, la sussistenza di Aiuti di Stato

7. In caso affermativo, qual è il loro ruolo e che strumenti utilizzano?

Asturie	-
Baleari	-
Paesi Baschi	-
Catalogna	<p>L'Autorità per la concorrenza catalana ha una propria metodologia: "Metodologia per valutare l'impatto competitivo delle norme".</p> <p>L'unità "Legiferare meglio" sviluppa e applica metodologie e strumenti diversi nei principali settori di "Legiferare meglio": valutazione dell'impatto normativo, valutazione dei diversi impatti, semplificazione normativa, semplificazione delle procedure e riduzione degli oneri amministrativi.</p>
Lombardia	<p>Il CPCV esercita la funzione di "controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche regionali". Gli strumenti principali sono quelli delle clausole valutative e delle missioni valutative.</p>
Piemonte	<p>Il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche per la valutazione della qualità della legislazione, istituito ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento interno del Consiglio regionale è un organismo paritetico ad alta valenza istituzionale, istituito per migliorare la qualità della normazione, i processi decisionali e per consentire l'esercizio della funzione di controllo, intesa come verifica sull'attuazione delle leggi e sulla valutazione delle politiche regionali.</p> <p>È uno spazio istituzionale specifico, strettamente collegato ma differente anche nelle tempistiche, rispetto alle dinamiche delle Commissioni consiliari permanenti, caratterizzate da una logica di contrapposizione tra le forze politiche e svolge nell'ordinamento regionale una funzione di garanzia, promozione, approfondimento e divulgazione degli strumenti di qualità normativa e di valutazione delle politiche. Inoltre a questo organismo è stata conferita una natura paritetica, per sottolineare la consapevolezza che la qualità della normazione, il conoscere meglio cosa ne è stato di un intervento legislativo e che utilità abbia avuto grazie all'ingresso di informazioni qualificate nel processo decisionale, è patrimonio e interesse comune sia della maggioranza sia delle opposizioni.</p> <p>Le molteplici competenze attribuite al Comitato, sia proprie che derivate, individuate dall'articolo 46 ter del regolamento interno del Consiglio, consentono a questo organismo di intervenire, non solo in ogni fase del processo legislativo ma anche successivamente all'entrata in vigore di una legge, e gli conferiscono il ruolo di soggetto istituzionale cardine per l'attuazione dei principi statutari in</p>

	<p>materia di qualità della normazione e valutazione delle politiche nel processo legislativo.</p> <p>Gli strumenti di qualità sostanziale della normazione previsti nell'ordinamento regionale dall'articolo 45 del Regolamento interno del Consiglio per avviare e realizzare la produzione di informazioni qualificate sulle politiche regionali sono le clausole valutative e le missioni valutative.</p> <p>Le clausole valutative sono uno specifico articolo di legge, inserito esclusivamente negli interventi legislativi più rilevanti o che presentano particolari elementi di interesse. Essa conferisce un mandato esplicito alla Giunta regionale, soggetto responsabile nei confronti del Consiglio dell'attuazione della politica, di produrre, elaborare e comunicare all'Organo legislativo le informazioni necessarie a conoscere i tempi e le modalità di attuazione e a valutare le conseguenze che sono scaturite per i destinatari della legge e, più in generale, per la collettività regionale.</p> <p>La missione valutativa costituisce un altro strumento di controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche. Con questa espressione ci si riferisce a specifiche ricerche valutative su singole leggi o parti di esse che richiedono complesse ricerche ad opera di istituti di ricerca specializzati. Questo tipo di attività informative, dunque, permettono di avviare il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione delle politiche sia nei casi in cui fatti nuovi o eventi inaspettati facciano sorgere la necessità di approfondire qualche aspetto della legge che la clausola valutativa non aveva previsto, sia quando la legge in questione non contenga alcuna clausola valutativa. Per ciascuna missione valutativa sono nominati, due componenti del Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, di cui si dirà innanzi, uno, espressione della maggioranza e l'altro delle opposizioni, per garantire l'imparzialità della ricerca.</p>
Friuli Venezia Giulia	<p>Ai sensi della legge regionale statutaria del Friuli Venezia Giulia n. 17/2007 (artt. 7 e 8) e del suo Regolamento interno, il Consiglio regionale esercita attività di controllo sull'attuazione delle leggi, di valutazione delle politiche regionali (con l'obiettivo di produrre conoscenza a supporto delle future scelte legislative), e di <u>monitoraggio della quantità e della qualità della produzione legislativa</u>. Il controllo sull'attuazione di una legge consiste nella verifica delle sue concrete modalità di attuazione; la valutazione di una politica regionale è l'analisi degli effetti da questa prodotti, per verificare se e in che misura l'intervento pubblico ha determinato i cambiamenti previsti.</p> <p>Queste funzioni sono svolte dal CLCV - Comitato per la Legislazione, il Controllo e la Valutazione (artt. 41 e 138 <i>quinquies</i> del Regolamento interno del Consiglio): composto da dieci consiglieri in rappresentanza paritaria di maggioranza e opposizione, il Comitato riferisce all'Aula sugli esiti delle sue attività e stila un Rapporto annuale sulla legislazione regionale e sulle attività consiliari.</p> <p>Gli strumenti con cui queste attività sono esercitate sono:</p>

- *clausole valutative*: sono “disposizioni di legge volte a definire tempi e modalità con cui i soggetti coinvolti nel processo attuativo di una legge sono tenuti a produrre le informazioni necessarie all’esercizio del controllo e della valutazione” (art. 138 *quinquies*, comma 2, lett. a) del Regolamento interno del Consiglio regionale). Il CLCV esamina i contenuti delle relazioni informative pervenute dalla Giunta (o da altri soggetti attuatori) in attuazione delle clausole valutative e ne riferisce all’Aula
- *missioni valutative*: sono attività conoscitive di approfondimento, finalizzate all’analisi dell’attuazione di una legge o alla valutazione degli effetti della politica, deliberate e svolte dal CLCV su proposta delle commissioni permanenti o di un decimo dei consiglieri

Le commissioni consiliari utilizzano a loro volta, nell’esercizio delle loro funzioni, alcuni strumenti di valutazione della qualità della legislazione. In particolare, si tratta di schede di analisi tecnico-normativa (ATN), che mirano ad offrire un quadro del contesto normativo d’interesse, a livello comunitario, statale e regionale; a evidenziare i principali contenuti del provvedimento; a considerare l’incidenza della normativa proposta e gli eventuali problemi di legittimità costituzionale; a valutare la tecnica legislativa. Tra le schede ATN, ad esempio:

- *Relazioni Tecnico-Finanziarie (RTF)*: ai sensi dell’art. 86 *bis* del Regolamento interno del Consiglio regionale, i progetti di legge e gli emendamenti, anche qualora non comportino nuove o maggiori spese o minori entrate, devono essere corredati da una RTF, recante informazioni idonee a dimostrare la assenza di oneri finanziari. In caso di previsione di oneri, la RTF deve dimostrare loro corretta quantificazione e la loro copertura finanziaria secondo le modalità previste dalla legge;
- *Schede “Aiuti di Stato”*: la l. r. 9/1998 (art. 1, comma 5) prevede che i progetti di legge siano sottoposti all’esame della Commissione competente, corredati delle schede tecniche necessarie alla verifica preliminare della sussistenza di aiuti di Stato e della loro compatibilità con la normativa europea in materia. Se i disegni di legge (o gli emendamenti) sono di iniziativa della Giunta, devono essere corredati di apposite schede tecniche, sottoscritte dal Dirigente del Servizio competente per materia. Se invece i progetti di legge (o gli emendamenti) sono di iniziativa consiliare, ai sensi della delibera n. 241/2015 dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio le schede tecniche sono redatte a cura del Servizio Legislativo dell’Assemblea. In sede di istruttoria del progetto, il Servizio verifica se questo contiene disposizioni recanti benefici di natura economica, diretti o indiretti. In caso negativo se ne darà atto nella scheda istruttoria del progetto di legge; in caso affermativo, si provvederà a compilare, per ogni singola disposizione recante i benefici, la scheda tecnica da distribuire alla commissione prima dell’inizio dell’esame della proposta.

8. Al fine di migliorare l'impatto della normativa regionale, la Sua Regione tiene consultazioni con gli stakeholder qualificati del territorio di volta in volta competenti per materia (associazioni di categoria, sindacati, istituti culturali, enti locali di livello inferiore alla Regione quali Comuni e Municipalità, ecc.)?

Asturie	Sì, lo fa.
Baleari	Il Governo regionale e i gruppi parlamentari di solito lo fanno, non il Parlamento regionale.
Paesi Baschi	Sì, lo facciamo.
Catalogna	<p>Nel caso di iniziative normative promosse dal Governo, le consultazioni pubbliche su Internet prima dell'elaborazione del regolamento, oltre ad essere pubblicate su Internet, vengono comunicate ai potenziali portatori di interessi e a coloro che sono interessati dal regolamento, in particolare a tutti i principali agenti menzionati. Nel caso della consultazione pubblica che ha luogo quando è già disponibile un testo normativo, viene eseguita parallelamente una procedura obbligatoria, che richiede che le principali parti interessate siano informate della procedura.</p> <p>Allo stesso tempo, la procedura di regolamentazione del governo prevede procedure specifiche per facilitare la partecipazione dei sindacati e delle autorità comunali. C'è anche una serie di commissioni in cui sono rappresentate diverse entità o settori economici che consentono loro di partecipare all'elaborazione delle disposizioni che le riguardano.</p> <p>Inoltre, durante il trattamento dei progetti di legge dei deputati o del governo, il Parlamento invita le parti interessate nel settore della materia che devono essere regolamentate a comparire dinanzi alla commissione competente per presentare le loro relazioni.</p>
Lombardia	Periodicamente il CPCV promuove consultazioni pubbliche telematiche per acquisire dai cittadini indicazioni sulle politiche regionali meritevoli di essere sottoposte a valutazione.
Piemonte	Non per quanto riguarda il Consiglio regionale, che non svolge consultazioni finalizzate a valutare l'impatto della normativa regionale.
Friuli Venezia Giulia	<p>Sì, lo fa, in varie occasioni.</p> <p>Nello specifico, a livello di Consiglio regionale le consultazioni e le audizioni dei portatori di interesse si tengono nell'ambito delle sedute della commissione consiliare competente per materia. Con riferimento alla formazione degli atti dell'UE, le consultazioni si tengono nelle sedute di commissione, dedicate alla</p>

	<p>discussione degli atti, alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, e all'eventuale approvazione di una Risoluzione contenente osservazioni del Consiglio regionale sugli atti stessi.</p> <p>Consultazioni e audizioni fanno parte anche delle fasi del processo di svolgimento della Sessione europea (art. 169 <i>ter</i> del Regolamento interno), in occasione della quale il Consiglio svolge l'esame del programma di lavoro annuale della Commissione europea al fine di approvare una Risoluzione che individua i progetti di atti della Commissione su cui formulare osservazioni, e gli indirizzi rivolti alla Giunta per la partecipazione alla formazione delle politiche europee.</p> <p>Infine, le consultazioni dei portatori di interesse sono previste anche nel corso delle attività di RegHub. In questo caso, una volta ricevute dal Segretariato RegHub del Comitato delle Regioni istruzioni circa le <i>survey</i> da condurre nel corso dell'anno, l'Ufficio Affari Europei e Internazionali del Consiglio regionale individua gli stakeholder del territorio competenti per materia in relazione alle singole consultazioni. Per ogni singola consultazione, l'Ufficio raccoglie tutti i feedback ricevuti e, dopo la loro sistematizzazione, trasmette al Segretariato RegHub un documento riepilogativo che tiene conto, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, dei contributi dei portatori di interesse.</p>
--	--

9. Se sì, con quale forma si tengono queste consultazioni? Sono espressamente previste dalla normativa, o si tengono su iniziativa dell'Assemblea legislativa / Parlamento regionale o delle parti interessate?

Asturie	Le consultazioni sono espressamente previste dalla legislazione statale e regionale e dalle norme del parlamento regionale.
Baleari	-
Paesi Baschi	Il principio di partecipazione è espressamente disciplinato dalla legge 6/2022 (art. 6) e le consultazioni fanno parte della procedura di redazione dei regolamenti. Il Parlamento basco, durante il trattamento dell'iniziativa legislativa, svolge anche audizioni di esperti e di operatori sociali ed economici che possono essere interessati dal regolamento.
Catalogna	Nel caso di iniziative promosse dal governo, le consultazioni aperte su Internet sono effettuate sulla base di una valutazione d'impatto regolamentare iniziale; quelli effettuati quando un testo è già disponibile devono essere accompagnati da una relazione sull'impatto normativo. Questo è stabilito nella legislazione vigente. Nel caso di iniziative promosse dal Parlamento, esse sono stabilite secondo la procedura parlamentare disciplinata dall'articolo 117 del Regolamento del Parlamento della Catalogna.
Lombardia	-
Piemonte	Si veda al punto 8
Friuli Venezia Giulia	Va innanzitutto evidenziata una recentissima novità in merito agli stakeholder e all'istituzionalizzazione del loro ruolo. L'appena introdotto (2022) art. 90 <i>bis</i> del Regolamento interno prevede che "In attuazione dei principi di sussidiarietà, pubblicità e trasparenza, il Consiglio regionale promuove la funzione di rappresentanza istituzionale degli interessi nei processi decisionali pubblici", e lo fa tramite la creazione di un apposito "Registro dei rappresentanti di interessi" cui si possono iscrivere portatori di interessi particolari, enti pubblici o territoriali, imprese, società, associazioni o fondazioni. L'obiettivo di questo strumento è proprio, in un'ottica di avvicinamento al territorio e di sussidiarietà, garantire la massima trasparenza e partecipazione nel procedimento di formazione degli atti legislativi. Gli stakeholder, come detto, sono normalmente coinvolti d'iniziativa dell'assemblea legislativa, e più precisamente delle commissioni consiliari

	<p>permanenti. Il combinato disposto dell'art. 98 comma 1 e dell'art. 164 del Regolamento interno del Consiglio regionale, infatti, prevede che le commissioni "possono invitare ad apposite audizioni i soggetti ritenuti direttamente o indirettamente interessati alla materia in esame o comunque in grado di fornire dati, informazioni e notizie utili ai fini dell'istruttoria legislativa".</p>
--	---

10. Si incontrano difficoltà nel reperire dati e input dagli stakeholder in merito all'impatto della normativa sul territorio? In caso affermativo, quali azioni vengono poste in essere per ovviare a questo problema?

Asturie	Non incontriamo particolari difficoltà.
Baleari	Sì, troviamo difficoltà a raccogliere dati sull'impatto della legislazione sul territorio, soprattutto per noi aree insulari, perché non ci sono modi sistematizzati per farlo. Questo, perché gli studi di impatto che si svolgono durante le varie fasi del processo legislativo europeo non tengono conto della specificità delle aree insulari. Non c'è una valutazione relativa all'impatto specifico sui territori insulari che potrebbero avere le direttive recepite nelle leggi nazionali.
Paesi Baschi	Il Parlamento basco non raccoglie dati d'impatto perché manca di una commissione o di un'istituzione per la valutazione regolamentare
Catalogna	Nel caso di iniziative normative promosse dal Governo, la partecipazione presenta gli stessi problemi di altri settori. Le parti interessate sono coinvolte in iniziative che incidono direttamente sui loro interessi al fine di difenderli, ma è più difficile per loro partecipare dove gli interessi sono più diffusi. I cittadini non partecipano molto in generale ed è molto difficile raggiungere alcuni gruppi - migranti, persone con difficoltà ad accedere al mondo digitale, ecc... D'altra parte, ci sono problemi nell'ottenimento dei dati e, quindi, nella valutazione. Al fine di risolvere questi problemi, l'obiettivo è quello di ridurre il numero di consultazioni a quelle che sono sufficientemente significative da consentire alle parti interessate e ai cittadini di partecipare. Allo stesso tempo, si vuole aumentare la qualità delle consultazioni pubbliche, con una serie di strumenti di partecipazione che vanno oltre la survey online, per incoraggiare la partecipazione di determinati profili a consultazioni che possono essere interessanti e quindi fornire dati ed evidenze migliori. Si sta lavorando per migliorare gli strumenti di partecipazione e far conoscere più ampiamente la loro esistenza.
Lombardia	I dati sull'impatto delle politiche regionali vengono raccolti e analizzati nell'ambito di percorsi strutturati di ricerca valutativa (missioni valutative) da parte di gruppi di ricerca qualificati. Non si riscontrano problemi particolari.
Piemonte	Si veda al punto 8
Friuli Venezia Giulia	Non si incontrano particolari difficoltà, anche grazie al fatto che il processo di coinvolgimento è ormai una consuetudine cui non solo gli stakeholder sono abituati, ma che essi stessi considerano un momento importante per poter esporre in sede istituzionale le loro criticità, istanze, proposte, sollecitazioni.

11. Per adottare una regolamentazione in grado di risolvere non soltanto i problemi attuali, ma anche quelli derivanti da fenomeni che ancora non conosciamo bene ma già prefigurano i cambiamenti in atto, diventa fondamentale collegare la “Better regulation” alla scienza. Una legislazione può essere di qualità e adatta al futuro (“fit for future”) solo se basata su dati concreti, trasparenti, comprensibili e scientificamente provati. La Sua Regione coinvolge, nelle consultazioni e/o per tutto il ciclo della decisione politica regionale, i Centri e gli Istituti scientifici e della ricerca aventi sede nel territorio?

Asturie	Siamo d'accordo. Non abbiamo un processo formalizzato ma, ad ogni modo, le consultazioni sono frequenti
Baleari	Il Governo regionale e i gruppi parlamentari di solito lo fanno, non il Parlamento regionale.
Paesi Baschi	Sì, le istituzioni basche mantengono un forte rapporto di collaborazione con le università che compongono il sistema universitario basco (UPV/EHU, Università di Deusto e Università di Mondragon), così come con le diverse entità che compongono il sistema basco scienza, tecnologia e innovazione (https://www.spri.eus/euskadinnova/es/innovacion-tecnologica/vasca-ciencia-tecnologia-innovacion/168.aspx)
Catalogna	No, non lo fa, a meno che non siano parti interessate pertinenti in materie oggetto di proposte legislative. A questo proposito, i centri di ricerca e le università sono uno degli attori, tra i tanti, ai quali vengono comunicati i processi partecipativi. Non hanno un posto specifico nel ciclo di regolamentazione.
Lombardia	Nell'ambito dei processi valutativi vengono coinvolti istituti di ricerca specializzati e gruppi di ricerca delle Università lombarde.
Piemonte	Sì, ove necessario.
Friuli Venezia Giulia	Sì, in sede di audizioni presso le Commissioni competenti.

12. La Sua Regione fa parte della rete RegHub del Comitato Europeo delle Regioni?

Asturie	No
Baleari	No
Paesi Baschi	Non siamo parte del network RegHub, ma si stanno analizzando le possibilità di partecipazione.
Catalogna	Sì, c'è un apposito Ufficio regionale che è il <i>contact point</i> di RegHub in Catalogna.
Lombardia	No. Anche se risulta associato il CINSEDO (Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, IT) di cui fa parte anche la Regione Lombardia.
Piemonte	No
Friuli Venezia Giulia	Sì, sin dall'inizio del progetto pilota del Comitato delle Regioni. Adesso è uno dei 46 punti di contatto della rete RegHub 2.0

13. Se no, è a conoscenza delle attività svolte da questo network?

Asturie	Al momento, sfortunatamente no.
Baleari	Di alcune di esse.
Paesi Baschi	Si veda la precedente risposta.
Catalogna	-
Lombardia	-
Piemonte	Sì
Friuli Venezia Giulia	-

14. Esiste un ampio consenso sul fatto che un ruolo più importante delle autorità regionali e locali (ARL) e dell'istituzione che più le rappresenta, il Comitato Europeo delle Regioni, possa contribuire alla formazione di leggi dell'UE più efficaci, trasparenti, conformi ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Secondo Lei, come si può ottenere questo risultato? Ha dei suggerimenti da proporre al fine di incrementare ulteriormente la dimensione multilivello (c.d. *multilevel governance*) della "Better regulation", affinché le ARL possano contribuirvi in modo significativo?

Asturie	-
Baleari	<p>Concordiamo sul fatto che il ruolo del Comitato europeo delle regioni debba essere rafforzato, come discusso nella Conferenza sul futuro dell'Europa e nel 9° Vertice europeo delle regioni e delle città. Siamo d'accordo sul fatto che il CdR dovrebbe acquisire un ruolo vincolante in alcuni settori politici per quanto riguarda un approccio territoriale. E più in particolare, è possibile rafforzare il principio di sussidiarietà, consentendo un maggiore accesso del Comitato europeo delle regioni ai negoziati tra le istituzioni dell'UE in merito alla formazione della legislazione e conferendo ai parlamenti regionali un ruolo formale nella fase di proposta legislativa nell'UE.</p>
Paesi Baschi	<p>Le raccomandazioni del parere sul tema "Legiferare meglio: unire le forze per fare leggi migliori", con relatore il coordinatore di questo gruppo di lavoro, Piero Mauro Zanin, sono molto utili.</p> <p>In particolare, si raccomanda alla Commissione europea di collaborare più strettamente con gli enti locali e regionali, in particolare quelli con poteri legislativi, durante tutto il ciclo politico.</p> <p>Sarebbe interessante creare commissioni di lavoro all'interno del Comitato delle regioni e del Parlamento europeo, ma in modo interconnesso tra le due istituzioni, con programmi specifici in cui la dimensione di "Legiferare meglio" e la visione strategica per adattarsi al futuro sono elaborate da settori specifici. Si dovrebbe inoltre elaborare una visione generale per attivare sinergie e capacità territoriali.</p> <p>Le assemblee parlamentari regionali dovrebbero avere voce e voto nella preparazione dei lavori di questa agenda per adattarsi al futuro e compiere progressi in materia di miglioramento della regolamentazione.</p>
Catalogna	<p>L'esperienza della Commissione europea in questo settore potrebbe essere utilmente condivisa. In particolare, si suggerisce di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Svolgere compiti di diffusione dell'importanza del "Legiferare meglio" tra i responsabili politici degli enti locali e regionali. - Facilitare l'attuazione di corsi di formazione online per i funzionari del settore - Creare una rete di valutatori europei per facilitare lo scambio di esperienze tra le pubbliche amministrazioni.

	<ul style="list-style-type: none"> - Fare conferenze per diffondere l'argomento - Fornire strumenti più semplici per le amministrazioni che subiscono ritardi nell'attuazione degli strumenti per legiferare meglio. - Fornire assistenza tecnica alle unità regionali nel settore del legiferare meglio in modo che possano sviluppare conoscenze e competenze.
Lombardia	-
Piemonte	Maggiore formazione ed informazione per i politici neoeletti a livello regionale e locale nonché per i dipendenti delle amministrazioni regionali e locali
Friuli Venezia Giulia	<p>La cosa più importante è riuscire a creare reti fra le regioni e, in particolare, tra le varie assemblee legislative regionali, sia a livello nazionale che europeo, per coordinare la propria attività e scambiare le migliori pratiche e le esperienze concrete per l'attuazione degli strumenti del "legiferare meglio". Come largamente condiviso anche dai partecipanti della recente assemblea della CALRE tenutasi a Oviedo il 6-7 ottobre 2022, bisognerebbe puntare sia ad armonizzare le attività dei vari gruppi di lavoro CALRE, sia a sviluppare un dialogo permanente e diretto tra la CALRE e il Comitato Europeo delle Regioni e le sue commissioni.</p> <p>In secondo luogo, è importante organizzare un'attività formativa ad hoc a favore sia dei rappresentanti politici, che dei funzionari delle amministrazioni regionali e dei Parlamenti regionali, anche tramite appositi workshop e corsi.</p> <p>Naturalmente, può essere molto utile anche un'attività di comunicazione e informazione per una sempre maggiore diffusione e conoscenza della tematica.</p>

15. Esistono, in materia di qualità della legislazione, alcune buone pratiche attualmente in uso nella Sua Regione che a Suo parere potrebbero essere applicate anche in contesti regionali di altri Stati? Se sì, quali?

Asturie	-
Baleari	-
Paesi Baschi	<p>Le sfide poste dalla dinamica di una migliore regolamentazione sono una preoccupazione costante e dobbiamo ancora migliorare.</p> <p>Tuttavia, possiamo evidenziare tre pratiche che possono essere di interesse:</p> <p>a) I criteri per legiferare meglio sono sistematicamente incorporati nelle leggi, con particolare attenzione alla valutazione normativa, anche se occorre riflettere ancora di più sul loro sistema di governance.</p> <p>b) La legge basca sugli enti locali prevede la creazione di un Consiglio per le politiche pubbliche locali.</p> <p><i>Articolo 83. Il Consiglio Basco delle Politiche Pubbliche Locali.</i></p> <p><i>1. Il Consiglio Basco delle Politiche Pubbliche Locali nasce come una struttura istituzionale la cui funzione è quella di rendere efficaci i rapporti di cooperazione istituzionale dei Comuni con le istituzioni autonome e forali al fine di garantire il riconoscimento e la ponderazione degli interessi comunali nei processi di progettazione, elaborazione, esecuzione e valutazione delle politiche pubbliche che possono incidere sulla sfera di governo locale.</i></p> <p><i>2. Il Consiglio basco delle politiche pubbliche locali è inoltre responsabile dell'adozione di accordi o decisioni che si riferiscono alle competenze delle istituzioni comuni della Comunità autonoma dei Paesi Baschi e che incidono sulla portata materiale delle competenze dei comuni.</i></p> <p>c) Il Parlamento basco sta lavorando a una conferenza prevista per gennaio 2023 per approfondire la qualità normativa in contesti bilingui e in cui saranno studiati i progressi e le sfide delle dinamiche di miglioramento della regolamentazione.</p>
Catalogna	La Catalogna ha una propria politica pubblica esplicita per legiferare meglio ⁷ dal 2008. Tuttavia, l'attuazione degli strumenti per legiferare meglio è in una fase iniziale, pertanto non ci sono migliori pratiche specifiche da scambiare.

⁷ https://presidencia.gencat.cat/en/ambits_d_actuacio/millora_regulacio_normativa/recursos/dades-de-seguiment/index.html

Lombardia	Sì. Si potrebbe mutuare quanto previsto dall'articolo 44 dello Statuto d'Autonomia della Regione Lombardia, che prevede che l'elaborazione dei testi normativi sia improntata alla chiarezza, alla semplicità e al rispetto della qualità della normazione. Inoltre, l'art. 106 del Regolamento generale del Consiglio regionale della Lombardia prevede l'applicazione, d'ufficio, delle disposizioni in materia di drafting e qualità legislativi approvate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale (Cfr. la deliberazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale 22 aprile 2008, n. 97 "Adozione del Manuale concernente Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi", come modificato dal gruppo di lavoro promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome nel luglio 2006). Il Manuale viene applicato da parte di tutti i servizi coinvolti nel processo legislativo. Da parte di tali strutture vi è anche attenzione al rispetto delle prescrizioni della legge regionale 7/2006, che impongono di non disperdere la razionalizzazione del corpus normativo avviata con l'approvazione dei testi unici. Di rilievo sul punto anche il comma 2 bis dell'art. 81 del Regolamento generale del Consiglio regionale, in forza del quale i successivi interventi normativi su materia o settore disciplinato da leggi di riordino o da un testo unico devono essere attuati esclusivamente attraverso la modifica, l'integrazione o l'abrogazione delle disposizioni della legge di riordino o del testo unico, pena la irricevibilità del progetto di legge stesso. Inoltre si è instaurata una proficua collaborazione tra gli uffici legislativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale sui temi in questione.
Piemonte	Oltre quanto indicato, in particolare ai punti 5, 6 e 7, la banca dati normativa Arianna che consente la migliore accessibilità, anche da dispositivi mobili, oltre che alle leggi e agli altri atti normativi approvati dal Consiglio regionale, anche a tutti documenti prodotti nelle fasi della istruttoria dei predetti atti nonché nella fase di post vigenza
Friuli Venezia Giulia	Oltre agli aspetti del <i>toolbox</i> della Commissione già applicati, segnaliamo soprattutto le già citate: clausole valutative; missioni valutative; schede sugli aiuti di stato; schede di valutazione tecnico normativa che accompagnano i disegni di legge.